

Articolo 1 Comma 111 -

In vigore dal 01/01/2016

111. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) del comma 54 e' abrogata;

b) al comma 57, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:

«d-bis) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia e' irrilevante se il rapporto di lavoro e' cessato»;

c) al comma 65, alinea, le parole: «e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 64 e' ridotto di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «e per i quattro successivi, l'aliquota di cui al comma 64 e' stabilita nella misura del 5 per cento»;

d) il comma 77 e' sostituito dal seguente:

«77. Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento.

Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 112 -

In vigore dal 01/01/2016

112. L'allegato n. 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' sostituito dal seguente: «ALLEGATO 4

Articolo 1, comma 54, lettera a)

(Regime fiscale per lavoratori autonomi)

=====

|Pro-| | Codici | | |

|gres-| | attivita' |Valore soglia dei| |

|sivo |Gruppo di settore| ATECO 2007 | ricavi/compensi |Redditivita'|

+-----+-----+-----+-----+-----+

| |Industrie | | | |

| |alimentari e | | | |

| 1 |delle bevande |(10-11) | 45.000| 40%|

+-----+-----+-----+-----+-----+

| | |45- (da 46.2) | | |

| |Commercio |a 46.9) - | | |

| |all'ingrosso e al|(da 47.1 a | | |

| 2 |dettaglio |47.7)-47.9 | 50.000| 40%|

+-----+-----+-----+-----+-----+

| |Commercio | | | |

| |ambulante di | | | |

| |prodotti | | | |

	alimentari e			
	3 bevande	47.81	40.000	40%
+-----+				
	Commercio			
	ambulante di	47.82 -		
	4 altri prodotti	47.89	30.000	54%
+-----+				
	Costruzioni e			
	attivita'	41 - 42 -		
	5 immobiliari	43) - (68)	25.000	86%
+-----+				
	Intermediari del			
	6 commercio	46.1	25.000	62%
+-----+				
	Attivita' dei			
	servizi di			
	alloggio e di			
	7 ristorazione	55-56)	50.000	40%
+-----+				
	Attivita'			
	professionali,			

		38 - 39) -		
		49 - 50 -		
		51 - 52 -		
		53) - (58 -		
		59 - 60 - 61		
		- 62 - 63) -		
		77 - 78 -		
		79 - 80 - 81		
		- 82) - (84)		
		- (90 -91 -		
		92 - 93) -		
		94 - 95 -		
		Altre attivita' 96) -(97 -		
		98) - (99)	30.000	67%

+-----+-----+-----+-----+ ».

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 113 -

In vigore dal 01/01/2016

113. Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 111 si applicano, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, avvalendosi delle disposizioni di cui all'**articolo 1, comma 65, della citata legge n. 190 del 2014**, vigente anteriormente alle modifiche di cui alla lettera c) del comma 111.

[Torna al sommario](#)